

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 74 del 09/05/2013 - rif. PREC 42/13/S

Parere di Precontenzioso n. 74 del 09/05/2013 - rif. PREC 42/13/S d.lgs 163/06 Articoli 37, 46 - Codici 37.1, 46.1

Art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006 - Partecipazione in ATI - Possesso certificazione OHSAS 18001 - La certificazione OHSAS 18001, che attesta l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione, di un sistema di regole che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, si connota, in analogia con il requisito della certificazione di qualità ISO 9001, di una intrinseca natura soggettiva, in quanto attiene ad uno specifico "status" dell'imprenditore (cfr. AVCP, pareri n. 206 del 19.12.2012 e n.97 del 19.5.2011). Ne consegue che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, deve essere posseduta singolarmente da ciascuna delle imprese riunite in raggruppamento. In particolare, nell'affidamento di un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti anche pericolosi, il requisito della certificazione OHSAS 18001, in caso di ATI, sia verticale che orizzontale, deve essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte dell'ATI stessa, e non dalla sola mandataria, qualora la formulazione della richiesta di offerta non riferisca la certificazione di che trattasi a singole prestazioni eseguibili soltanto da talune imprese (cfr. Cons. Stato, Sez. V n.4668 del 27.7.2006).